

# AUTONOMIA

**Il Senato approva!**

*“Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”*

A stylized, cursive signature in white ink, consisting of the letters 'ADP' intertwined.

*Senatore Antonio De Poli*



# INTRODUZIONE

Il Senato ha approvato, in prima lettura, **il disegno di legge sull' autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario**. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.

01

**10 MOTIVI PER  
DIRE CHE...  
L'AUTONOMIA  
È UN PASSO  
IN AVANTI!**



# 01

## L'Autonomia è **responsabilità**

Il **cittadino ha diritto di sapere** chi gestisce la cosa pubblica come lo fa, in modo che sia egli stesso a giudicare **chi amministra bene e chi amministra male, senza inutili scaricabarili.**



02

## L'Autonomia ha un obiettivo: dare più servizi alle comunità



Con questa riforma ogni Regione può chiedere maggiore autonomia su determinate materie e risponderà ai propri cittadini in merito alla gestione delle materie stesse.

Chi saprà spendere meglio le proprie risorse nell'interesse del proprio territorio, **garantirà ai cittadini una migliore qualità di vita.**

L'obiettivo è ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa per **dare risposte migliori alle nostre comunità nei territori.**

# 03

## L'Autonomia è un impegno

È un primo risultato importante.

Con questo voto, in Senato, il **Centrodestra** – in maniera coesa e compatta – **ha mantenuto un impegno assunto con gli italiani.**

L'autonomia, infatti, **era uno dei punti programmatici** che abbiamo voluto fortemente introdurre **nel programma di governo del Centrodestra.**



04

## L'Autonomia è prevista nella nostra Costituzione



L'autonomia è un **caposaldo** della nostra **Costituzione**.

La riforma approvata in Senato **attua il dettato costituzionale**, in modo particolare l'art. 116 comma 3 della Carta, alla luce della revisione del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001 e che ha profondamente mutato il rapporto tra Stato ed autonomie territoriali.

05

## L'Autonomia è nella storia dell'Italia

Un grande padre Costituente che fu anche presidente della Repubblica, **Luigi Einaudi**, disse che si sarebbe dovuto garantire a ogni uomo l'autonomia che gli spetta.

Un altro protagonista della nostra Storia: il **siciliano Don Luigi Sturzo** affermò: “Sono unitario ma federalista impenitente”.

Einaudi e Don Sturzo, due figure centrali della storia repubblicana, ci dicono quanto **siano profonde le radici dell'autonomia**.



06

## L'Autonomia non è un capriccio del Centrodestra!

Non è un caso che **14 regioni a statuto ordinario su 15 abbiano chiesto**, negli ultimi anni, a diverso titolo, **maggiore autonomia allo Stato**.

Non è un caso, infatti, che lo abbiano chiesto anche Governatori di Centrosinistra, i quali vogliono dare più servizi ai propri Cittadini e alle proprie Comunità.



07

## L'Autonomia segna un percorso di rinascita delle istituzioni

È una riforma che **impone un cambio di mentalità.**

Con questo disegno di legge, infatti, **vogliamo rafforzare il principio di sussidiarietà:** la Pubblica amministrazione sia più vicina possibile ai bisogni e alle esigenze dei cittadini.



08

## L'Autonomia sarà un vantaggio per tutte le Regioni



L'autonomia differenziata contiene **le giuste e dovute garanzie**, assicurando l'**uniformità dei diritti essenziali** a tutti i cittadini, da Nord a Sud.

Questa riforma individua **un corretto bilanciamento tra il principio di autonomia finanziaria e quello di solidarietà**, con il sistema perequativo e il suo funzionamento.



09

## L'Autonomia è trasparenza

Con questa riforma **la Regione** (al termine del negoziato con lo Stato e quando l'intesa verrà approvata dalle Camere) **si farà carico di esercitare determinate funzioni.**

Il nostro obiettivo è assicurare **trasparenza per l'utilizzo delle risorse** che dovranno essere erogate per la gestione di alcune materie.



10

## L'Autonomia vuol dire valorizzare i territori



Il regionalismo differenziato si pone in continuità ed in sintonia con le caratteristiche della nostra Italia. **L'Italia è un mosaico di territori** dalle potenzialità straordinarie. Le esigenze delle Regioni sono diverse. Ciascuna di esse, grazie a questo disegno di legge, potrà ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e scegliere di richiedere allo Stato la gestione di alcune materie.

# 02

## IL DDL SULL'AUTONOMIA ISTRUZIONI PER L'USO

A magnifying glass is positioned over a document containing Italian text. The text is partially obscured by the lens and the handle of the magnifying glass. The visible text includes phrases like 'In base all'articolo', 'comma, della Costituzione', 'oltre ventuno anni dalla riforma', 'del titolo V della parte seconda', 'Costituzione, con legge dello Stato', 'sono essere attribuite', 'Regioni a sta-', 'ordinario', 'ne facciano richiesta', 'particolari di aut', 'omia', 'nelle 23 me', 'richiamate dallo ste', 'articolo 116', 'o comma, della Costitu-', 'ne.', 'Il tema', 'autonomia differenziata', 'regionalismo', 'simmetrico, è per altro', 'connesso si', 'aspetti del pluralis', 'tuzionale e te', 'le italiano.', 'ini.', 'Sotto il primo profilo, costituisce fonda-', 'to l'articolo 5 della Costituzione, che ri-', 'e l'autonomia territoriale come princi-', 'fondamentale della Repubblica e pro-', 'decentramento amministrativo', 'un'ottimale distribuzione delle', 'di libertà, democrazia,', 'governo ed efficienza', 'fine dan', 'guerra - non', 'Il presente disc', 'a « dare seguito al', 'onomia differenziata', 'Regioni italiane secon', 'zionale e in attuazione', 'diarietà e solidarietà, in', 'sione nazionale », come', 'Presidente del Consiglio', 'dichiarazioni programmatic', 'mento il 25 ottobre 2022.', 'In merito alla coesione,', 'territoriali che compongo', 'abbene molto diverse t', 'parte degli indicato', '(', 'e di frattura', 'scono', 'scotomi', 'sempre pr', 'denti. Perciò e', 'lento di', 'quella che', '« traino



## PREMESSA

Si tratta di una **legge “procedurale”**, cioè che definisce procedure legislative e amministrative da seguire per applicare **l’articolo 116 della Costituzione** e giungere ad una intesa tra lo Stato e le Regioni che chiedono **l’autonomia differenziata**.

# Autonomia di entrata delle Regioni

Portando a compimento le riforme avviate con la legge costituzionale n. 3/2001, il legislatore sta intervenendo anche sul tema dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

In questa prospettiva il funzionamento delle regioni a statuto ordinario potrà essere garantito attraverso:

- l'istituzione di tributi propri;
- il gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF;
- la compartecipazione regionale all'IVA;
- i trasferimenti per finalità perequative.

L'attuazione del federalismo fiscale regionale rientra inoltre tra le riforme del PNRR definite abilitanti, ovvero funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

Il suo completamento è previsto entro il 2027.

# L'iter. Il negoziato e l'intesa Stato - Regione

La richiesta della Regione va trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo ha il compito di avviare il negoziato con la regione interessata ai fini dell'approvazione dell'intesa.

A questo punto, si avvia il negoziato con la regione dopo che è stata acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze (si tratta di individuare le risorse finanziarie da assegnare). Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, il negoziato viene comunque avviato.

Spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, approvare **lo schema di intesa preliminare** negoziato tra Stato e Regione. L'intesa preliminare viene immediatamente trasmessa alla Conferenza unificata (Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni) per un parere entro 60 giorni.



# Finalità

La legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata disciplina i principi generali e le modalità procedurali per l'attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia, in attuazione del decentramento amministrativo e per favorire una distribuzione di competenze a livello territoriale pienamente rispondente ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L'autonomia differenziata sarà possibile in relazione a 23 materie espressamente individuate dalla Costituzione, tra cui istruzione, tutela della salute, governo del territorio, energie, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, tutela dell'ambiente, beni culturali e altre.

# Lep (Livelli essenziali delle prestazioni)

Per l'attribuzione alle regioni delle funzioni relative alle nuove forme di autonomia, la legge prevede la prioritaria determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) riguardano i diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini e da garantire in modo uniforme ed equo sull'intero territorio nazionale. In base al dettato costituzionale (art. 117, secondo comma, lett. m), la determinazione dei LEP deve avvenire con legge dello Stato.

A questo scopo la legge di bilancio per l'anno 2023 ha istituito una Cabina di regia presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio, composta dai ministri competenti e assistita da una Segreteria tecnica. Il lavoro della cabina di regia è supportato da un Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), per le esigenze di studio e approfondimento tecnico delle questioni più complesse. La determinazione dei LEP è necessaria anche al fine della realizzazione del federalismo fiscale.



# Intese fra Stato e Regioni

La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrà essere deliberata dalla Regione interessata, sentiti gli enti locali e secondo le regole previste dal proprio statuto.

Tale richiesta sarà poi trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che entro 60 giorni dovrà avviare un negoziato con la Regione finalizzato all'approvazione dell'intesa, che può riguardare una o più materie o ambiti di materie, con le relative funzioni.

Lo schema di intesa preliminare, negoziato tra Stato e Regione e corredato da una relazione tecnica con riferimento al quadro finanziario dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri.

# Intese fra Stato e Regioni

Sullo schema di intesa preliminare è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Dopo l'espressione del parere della Conferenza unificata, lo schema di intesa sarà trasmesso alle Camere per l'esame da parte degli organi parlamentari competenti (generalmente le commissioni parlamentari competenti per materia), ai quali spetta l'adozione di atti di indirizzo, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Valutato il parere della Conferenza unificata, insieme agli atti di indirizzo espressi dalle Camere, verrà predisposto lo schema di intesa definitivo, da sottoporre alla Regione interessata per la consultazione degli enti locali e la successiva approvazione.

L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

L'intesa sarà dunque adottata con legge da parte delle Camere.

# Durata delle intese

Le intese tra lo Stato e la Regione per l'esercizio dei nuovi livelli di autonomia indicherà la propria durata, non superiore a dieci anni.

Ciascuna intesa indicherà, in un apposito allegato, quali leggi dello Stato cesseranno di avere attuazione nel territorio della Regione durante il periodo della sua efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa stessa.

Durante la sua esecuzione, l'intesa potrà essere modificata o revocata, secondo le modalità indicate dalla legge e coinvolgendo le Camere. Le intese potranno essere revocate anche qualora le regioni interessate non siano in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Alla sua scadenza naturale l'intesa potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, salvo che la Regione o lo Stato intendano modificarla o revocarla, sulla base del monitoraggio periodico e di nuove valutazioni.

# Delega al Governo per la determinazione dei LEP

La legge prevede che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sia compiuta dal Governo attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi. La legge definisce inoltre le materie o ambiti di materie di riferimento per la determinazione dei LEP:

1. norme generali sull'istruzione;
2. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
3. tutela e sicurezza del lavoro;
4. istruzione;
5. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
6. tutela della salute;
7. alimentazione;
8. ordinamento sportivo;
9. governo del territorio;
10. porti e aeroporti civili;
11. grandi reti di trasporto e di navigazione;
12. ordinamento della comunicazione;
13. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
14. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

# Monitoraggio e aggiornamento dei Lep

I decreti legislativi di determinazione dei LEP definiscono anche le procedure e le modalità operative per monitorare che i livelli essenziali delle prestazioni siano effettivamente garantiti in tutte le Regioni, con un impiego efficiente di risorse. Per le regioni che hanno sottoscritto le intese, l'attività di monitoraggio sarà svolta da una Commissione paritetica, che riferisce annualmente alla Conferenza unificata.

La Conferenza unificata rappresenta la sede in cui le Regioni, gli enti territoriali e locali sono chiamati a esprimersi su tematiche di interesse comune e ad assumere le deliberazioni che la legge preveda a riguardo. Gli esiti del monitoraggio saranno illustrati alle Camere attraverso una relazione annuale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. I LEP potranno essere aggiornati periodicamente, coerentemente con la necessità di tenere conto dei mutamenti socioeconomici e tecnologici.

# Commissione paritetica

## Stato – Regione – Autonomie locali

È prevista l'istituzione di una Commissione paritetica Stato – Regione – Autonomie locali, con il compito di contribuire all'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno necessarie alla Regione interessata per l'esercizio delle nuove forme e condizioni di autonomia richieste.

La Commissione sarà composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e uno per ciascuna delle amministrazioni competenti.

Per la Regione siederanno in Commissione rappresentanti regionali individuati per materia, un rappresentante dell'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e un rappresentante dell'UPI (Unione delle Provincie d'Italia).

# Commissione paritetica

## Stato – Regione – Autonomie locali

Nei casi in cui si debba procedere all'individuazione delle risorse umane, la Commissione dovrà sentire anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione paritetica, per quanto attiene al monitoraggio dell'intesa, si occuperà della valutazione annuale degli oneri finanziari che per ciascuna Regione interessata derivano dall'attuazione dei nuovi livelli di autonomia, secondo gli obiettivi di finanza pubblica e garantendo l'equilibrio di bilancio. Nell'esercizio di questa funzione, riferirà alla Commissione unificata e alle Camere.

Il finanziamento delle nuove forme di autonomia sarà attuato anche prevedendo la compartecipazione della regione alle risorse derivanti da uno o più tributi statali. Una verifica annuale sarà compiuta anche dalla Corte dei Conti.

# Trasferimento delle funzioni amministrative richieste per l'esercizio dell'autonomia

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione a seguito dell'intesa per l'esercizio delle nuove forme di autonomia in via generale saranno attribuite ai comuni, che costituiscono il livello di governo più vicino ai cittadini.

A questa previsione si farà eccezione soltanto qualora, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'esercizio unitario delle funzioni possa essere assicurato soltanto da altri enti locali o territoriali (province, città metropolitane o Regione).

I comuni riceveranno contestualmente anche le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali per farvi fronte.

# Misure per la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale

Per garantire l'unità nazionale, la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali e il perseguimento delle finalità indicate dalla Costituzione, anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, lo Stato continua a promuovere l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuando le risorse destinabili a questo scopo.



# Misure per la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale

La legge elenca dunque una serie di fonti, non esclusive, di risorse destinabili agli scopi indicati, e in particolare:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili. Resta comunque ferma la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;



# Misure per la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale

c) interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati a eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

d) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.

# Le attività già avviate da alcune Regioni

Pur in assenza di una cornice normativa di dettaglio, diverse regioni hanno avviato a partire dal 2017 iniziative per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono quelle che si trovano nello stato più avanzato del processo.

Queste tre regioni hanno sottoscritto distinti accordi preliminari con il Governo pro tempore il 28 febbraio 2018, alla fine della XVII legislatura, e hanno proseguito i negoziati anche nella legislatura successiva.

# Le attività già avviate da alcune Regioni

In Lombardia e in Veneto, il 22 ottobre 2017, si sono svolti contestualmente due distinti referendum consultivi regionali a seguito dei quali il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione per chiedere l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia (7 novembre 2017), mentre il Consiglio regionale del Veneto ha deliberato una proposta di legge statale di iniziativa regionale per gli stessi fini (15 novembre 2017).

All'inizio della XVIII legislatura sono ripresi i negoziati e le tre regioni che avevano stipulato gli accordi preliminari hanno manifestato al Governo l'intenzione di ampliare il novero delle materie da trasferire. Successivamente, l'impostazione seguita dal Governo in relazione al regionalismo a geometria variabile è cambiata ed è emersa la necessità di elaborare una legge quadro entro cui inserire le intese.

La legge ora prevede che le attività già sottoposte al Governo da parte di alcune regioni prosegua secondo la procedura prevista dal provvedimento in esame e, in particolare, seguendo la strada dell'approvazione delle intese formali.

# Antonio De Poli



[www.antoniodepoli.it](http://www.antoniodepoli.it)



@antoniodepoli

